

CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il
calendario dei corsi di formazione
e iniziative previste per il 2024.

Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**.
Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823
oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

**Gli uffici di APINDUSTRIA CONFIMI MANTOVA
in occasione delle Festività Natalizie resteranno CHIUSI da
Mercoledì 27 Dicembre 2023 a Venerdì 05 Gennaio 2024
compresi.**

**L'attività lavorativa riprenderà regolarmente
Lunedì 08 Gennaio 2024.**

***Auguriamo a tutti i nostri Associati Buon Natale
e Buon Anno Nuovo!***

2023 duemilaventitre

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 45/2023

SINDACALE

Scadenze contrattuali del mese di dicembre 2023 pag.1

PREVIDENZIALE

Inps: presto – nuove modalità di alimentazione del portafoglio elettronico pag.3

Inail: premi e contributi assicurativi anno 2023 – misura della riduzione pag.4

FISCALE

Agenzia entrate: modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del Tfr pag.5

Agenzia entrate: modifiche al regime forfetario pag.4

Pagamento compensi amministratori pag.4

Recupero super ace e gestione ace 2023 pag.7

Dal 2024 obbligo fe generalizzato per forfettari e regime 398 ma rimane il divieto per le prestazioni sanitarie pag.8

Il regime fiscale degli omaggi natalizi imposte sui redditi, Irap e iva Premessa pag.9

C’è ancora tempo per pagare la i e ii rata della rottamazione pag.14

Novità a partire dal 2024 sul il regime “de minimis” pag.14

SICUREZZA

Sicurezza sul lavoro – valutazione rischio atmosfere iperbariche pag.16

AMBIENTE

Rifiuti inerti da costruzione e demolizione, interpello del ministero ambiente e sicurezza energetica pag.18

Rifiuti - regolamento UE 2019/102, limiti di classificazione dei pops pag.18

AUTOTRASPORTO

Galleria del san Gottardo: confermata la precedenza dei treni merci pag.20

Monte bianco: riapertura al traffico anticipata al 15 dicembre 2023 pag.20

EXPORT

ORIGINE PREFERENZIALE nuove regole PEM a partire dal 2025 pag.21

Accordo UE – Turchia: chiarimenti di adm pag.21

AGEVOLAZIONI

Nuova sabatini green: nuove disposizioni per la concessione dei contributi pag.22

Online la nuova versione del portale incentivi.gov.it pag.23

SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI DICEMBRE 2023

CCNL CARTA INDUSTRIA: QUADRI

In relazione alla particolare funzione esercitata dai Quadri, a decorrere dal 2010, la retribuzione annua degli stessi, ai sensi dell'art. 49 - Nomenclatura - Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro (comprensiva quindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati), non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.

Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza va corrisposta nel mese di dicembre a titolo di "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo".

CCNL CEMENTO INDUSTRIA: MINIMI TABELLARI

Livelli	Minimo
Area direttiva - 3	2.209,23
Area direttiva - 2	1.977,77
Area direttiva - 1	1.809,44
Area concettuale - 3	1.714,79
Area concettuale - 2	1.651,69
Area concettuale - 1	1.567,51
Area specialistica - 3	1.472,82
Area specialistica - 2	1.409,72
Area specialistica - 1	1.357,12
Area qualificata - 2	1.272,94
Area qualificata - 1	1.220,31
Area esecutiva - 1	1.053,57

CCNL DIRIGENTI COMMERCIO: MINIMI TABELLARI

Per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dall'1.12.2023 il minimo contrattuale mensile è fissato in:

- euro 4.040,00 a decorrere dall'1.12.2023
- euro 4.190,00 a decorrere dal 1.7.2024
- euro 4.340,00 a decorrere dall'1.7.2025.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.45 del 19.12.2023</i>	<i>pagina 2</i>

Per i dirigenti in forza alla data del 30.11.2023 l'incremento del minimo contrattuale mensile si realizza attraverso la corresponsione degli aumenti retributivi di seguito precisati. Tali aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali concessi successivamente al 31.12.2019:

- a) 150,00 mensili dall'1.12.2023;
- b) 150,00 mensili dall'1.7.2024;
- c) 150,00 mensili dall'1.7.2025.

Fonte: Confimi Industria

INPS: PRESTO – NUOVE MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO ELETTRONICO

L'INPS, con il [messaggio n. 4380 del 6 dicembre 2023](#), fornisce indicazioni operative riguardanti le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, con particolare riferimento alle modalità di alimentazione del portafoglio elettronico per il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

L'utilizzatore, per alimentare il portafoglio elettronico, può effettuare il versamento delle somme mediante modello "F24, Elementi identificativi" (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).

Il versamento può avvenire anche dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS).

L'utilizzatore, dopo avere inserito l'importo da versare, può generare il bollettino e scegliere una delle due modalità di pagamento "pagoPA" disponibili: Pagamento *online* "pagoPA" e Avviso di Pagamento "pagoPA" (modalità di pagamento disponibile dal mese di dicembre 2023).

Per le suddette finalità, le modalità di pagamento per l'importo da versare sono:

1. *online* dal Portale dei Pagamenti, tramite il pagamento *online* "pagoPA", utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente oppure altri metodi di pagamento innovativi;
2. avviso di Pagamento "pagoPA", generato dal Portale dei Pagamenti. Il pagamento può essere effettuato attraverso i canali fisici e *online* dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP):
 - presso le agenzie della banca;
 - utilizzando l'*home banking* del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o "pagoPA");
 - presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
 - presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema "pagoPA" (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati);
 - presso gli Uffici Postali e Punti Postali.

Il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6. L'Avviso di Pagamento "pagoPA" può essere pagato anche tramite AppIO, utilizzando i dati dell'Avviso stesso.

L'elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite "pagoPA" è disponibile nel sito www.pagopa.gov.it.

NOTIFICHE TRAMITE APPIO E MYINPS

A partire dal mese di dicembre 2023 è attiva sull'AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica relativa alle comunicazioni destinate agli utilizzatori del Libretto Famiglia e ai relativi prestatori. In particolare, l'utilizzatore del Libretto Famiglia riceverà tempestivamente le comunicazioni afferenti alle disposizioni di pagamento predisposte nel mese corrente, all'aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento effettuato e alla avvenuta liquidazione dei rimborsi. Il prestatore riceverà tempestivamente le comunicazioni relative alle disposizioni di pagamento delle prestazioni svolte nel periodo indicato, alle eventuali disposizioni di riemissioni dei pagamenti e alle informazioni sull'assenza di certificazione della titolarità dell'IBAN che impedisce il pagamento.

Fonte: INPS

INAIL: PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI ANNO 2023 – MISURA DELLA RIDUZIONE

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 55 del 7 dicembre 2023](#), con la quale fornisce indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato.

La riduzione si applica esclusivamente:

- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps.

La riduzione non si applica ai suddetti premi e contributi qualora intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

La circolare, inoltre, ribadisce che l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Fonte: INAIL

Api Notizie	FISCALE
n.45 del 19.12.2023	pagina 5

AGENZIA ENTRATE: MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023](#), risponde ad un quesito in merito alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR, previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.L.vo n. 47, del 18 febbraio 2000.

Fonte. Agenzia delle Entrate

AGENZIA ENTRATE: MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023](#), fornisce i chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di bilancio 2023), concernenti le **condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario**. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 54, della legge di bilancio 2023, in particolare:

- viene **innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell'anno precedente** – di cui all'articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime in argomento (lettera a);
- le **cause di cessazione del regime** – di cui all'articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015 – vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall'anno stesso in cui questa si manifesta; si tratta del superamento in corso d'anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti (lettera b).

Fonte: Agenzia delle Entrate

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda che l'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

IL PRINCIPIO DI CASSA

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2023 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere 2 differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

Amministratore con rapporto	I compensi sono deducibili dalla società nel 2023, a
-----------------------------	--

di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2024 (c.d. principio della cassa "allargata")
Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2023, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2023

È necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

L'ESISTENZA DELLA DELIBERA

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo. È, quindi, necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare; a tal fine si può far riferimento al *fac simile* di delibera riportato nel formulario pubblicato nella presente circolare. Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2023 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2024.

AMMINISTRATORE SENZA COMPENSO

È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta

AMMINISTRATORE CON COMPENSO STABILE EROGATO IN RATE MENSILI (OPPURE CON DIVERSA PERIODICITÀ) NEL CORSO DELL'ANNO

L'assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all'amministratore.

Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l'anno 2023 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:

- mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2023;
 - mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima tranche mensile;
 - mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile;
- etc.

Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell'organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2023, nell'aprile 2024, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2023); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, restando preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso.

AMMINISTRATORE CON COMPENSO STABILE, CUI VIENE DESTINATA UNA EROGAZIONE STRAORDINARIA

Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.

Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2023), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare per evitare contestazioni è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso.

AMMINISTRATORE CON COMPENSO ANNUO EROGATO IN MANIERA NON COSTANTE

Come detto, è bene che l'assemblea dei soci preceda il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo.

Ad esempio:

- mese di ottobre 2023: l'assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l'intero anno 2023;
- mese di ottobre 2023 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre).

AMMINISTRATORE CON COMPENSO DELIBERATO IN ANNI PRECEDENTI, A VALERE ANCHE PER IL FUTURO

Per evitare l'inconvenienza della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.

Ad esempio, si ipotizzi che in passato la società, nell'anno 2021, abbia assunto la seguente delibera: *"... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2021 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento del compenso spettante per ciascuna annualità dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare"*.

In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.

IL COMPENSO DELIBERATO E NON PAGATO

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l'Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione in capo all'amministratore del compenso stesso.

È allora preferibile che l'assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

Fonte: Confimi Industria

RECUPERO SUPER ACE E GESTIONE ACE 2023

La decisione da parte delle società di capitali di deliberare la distribuzione di riserve entro il prossimo 31 periodo d'imposta 2021 e l'impatto sul calcolo dell'Ace nel periodo d'imposta 2023.

IL RECUPERO DELLA SUPER ACE

Per il periodo d'imposta 2021, le imprese hanno potuto beneficiare della c.d. "super Ace" in relazione agli incrementi patrimoniali realizzati nel predetto periodo d'imposta rispetto al patrimonio netto esistente alla fine del 2020. Per tali incrementi (al netto di eventuali decrementi) si applicava il rendimento nozionale del 15%, con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili. A differenza dell'Ace ordinaria, era previsto che il beneficio della super Ace, in alternativa alla deduzione dal reddito, potesse essere fruito sotto forma di credito d'imposta, previa comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, allo scopo di rendere "permanente" l'incremento patrimoniale realizzato nel 2021 che ha beneficiato della super Ace, il Legislatore ha introdotto un meccanismo di recupero qualora nei

periodi d'imposta 2022 e 2023 si verificano dei decrementi patrimoniali riferiti a distribuzioni di riserve. In tal caso, infatti, deve essere restituito (in tutto o in parte) il beneficio fruito nel periodo d'imposta 2021. Si deve sottolineare che i decrementi patrimoniali verificatisi nel 2022 e nel 2023 devono essere assunti al netto degli incrementi patrimoniali avvenuti nei medesimi periodi.

L'ACE PER IL 2023

L'articolo 5 dello schema di decreto attuativo delle disposizioni in materia di Riforma fiscale (di cui alla L. 111/2023) prevede l'abrogazione dell'Ace a partire dal periodo d'imposta 2024. Non saranno pertanto più rilevanti gli incrementi patrimoniali che si formeranno a partire dal periodo d'imposta 2024.

Per quanto riguarda il periodo d'imposta 2023, l'Ace si applicherà nel modello Redditi 2024 in misura pari all'1,3% degli incrementi patrimoniali realizzati nei periodi d'imposta dal 2011 al 2023, al netto dei decrementi realizzatesi negli stessi periodi. Per gli incrementi patrimoniali, si ricorda che mentre l'utile rileva per l'intero importo accantonato (quello dell'esercizio 2022 accantonamento nel 2023 per le società di capitali e l'utile 2023 per le società di persone), i versamenti dei soci eseguiti nel corso del 2023 devono essere ragguagliati a giorni che intercorrono tra la data del versamento e la chiusura del periodo d'imposta. Ciò significa che eventuali versamenti operati dai soci in quest'ultimo periodo del 2023 avranno un impatto poco incisivo nella misura dell'agevolazione.

Assumono rilevanza quali incrementi anche le rinunce dei soci formalizzate nel corso del 2023 di precedenti finanziamenti (documentate possibilmente a mezzo pec), tenendo anche che anche per tali rinunce deve essere eseguito il ragguaglio dei giorni restanti tra la data della rinuncia e la chiusura del periodo d'imposta

Al contrario, eventuali riduzioni di patrimonio netto derivanti da distribuzioni di riserve o di capitale sociale ai soci avvenute nel corso del 2023 riducono per l'intero importo l'agevolazione a prescindere dalla data in cui è avvenuta la distribuzione. È bene osservare che l'articolo 5 dello schema di Decreto prevede che eventuali eccedenze Ace non utilizzate e residue al termine del periodo d'imposta 2023, e che non siano state convertite in credito Irap, non verranno perse e potranno essere portate a riduzione dell'imponibile degli anni successivi senza limiti di tempo e fino al loro completo assorbimento.

ASPETTI OPERATIVI

Il recupero della super Ace e l'abrogazione dell'Ace a partire dal 2024 dovrebbero costituire dei deterrenti per eventuali delibere di distribuzione di riserve da adottare entro la fine del 2023, per le quali è opportuno valutare il rinvio all'esercizio successivo, a partire dal quale non sarà più applicabile né l'agevolazione né il recupero della super Ace 2021, con conseguente irrilevanza dei decrementi patrimoniali.

Fonte: Confimi Industria

DAL 2024 OBBLIGO FE GENERALIZZATO PER FORFETTARI E REGIME 398 MA RIMANE IL DIVIETO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

Si avvisa che a partire dal prossimo 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà, in via generalizzata e a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente, anche i seguenti soggetti:

- contribuenti "minimi";
- contribuenti in regime forfettario;
- soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Si ricorderà, infatti, che per effetto della disposizione contenuta nel comma 2 del recente articolo 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto "Decreto PNRR2" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30

aprile 2022) erano state abrogate le specifiche previsioni contenute nel comma 3 articolo 1, D.Lgs. 127/2015 al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste per i citati soggetti; il successivo comma 3 del citato articolo aveva introdotto disposizioni tese a graduare l'entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2022 per coloro che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2024, quindi, l'obbligo di emettere fattura elettronica entro l'ordinario termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione riguarderà tutti i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente e non potendo più, in nessun caso, emettere fattura in modalità cartacea.

PROROGATO A TUTTO IL 2024 IL DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE SPESE SANITARIE

Per effetto della previsione contenuta nel recente D.L. 132/2023 convertito in legge (c.d. Decreto Proroghe), viene nuovamente modificato l'articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Fonte: Confimi Industria

IL REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E IVA PREMESSA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell'ambito delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

2. IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.1 OMAGGI AI CLIENTI

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
- nell'esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell'omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. "spese di rappresentanza".

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

- all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il "valore unitario" dell'omaggio consegnato, occorre fare riferimento:

- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.

BENI AUTOPRODOTTI

Per i beni autoprodotti dall'impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l'attività d'impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoratori esterni e acquistati dall'impresa per la successiva rivendita):

- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell'omaggio;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

Ad esempio, nel caso in cui l'omaggio autoprodotta abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:

- l'omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
- ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l'importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.

Nel caso in cui il valore normale dell'omaggio autoprodotta sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l'omaggio autoprodotta abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l'omaggio è interamente deducibile per 30,00 euro.

2.2 OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.

Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d'impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d'imposta 2023, non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit:

- per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall'art. 51 co. 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative al pagamento delle utenze domestiche);
- per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di 3.000,00 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 40 del DL 48/2023).

A tale limite, per il 2023, si aggiungono i buoni benzina erogati ai dipendenti esclusi da imposizione fiscale per un massimo di 200,00 euro per lavoratore, ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 5/2023 (c.d. "bonus carburante").

2.3 REGIME DEI C.D. "CONTRIBUENTI MINIMI"

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, le spese per omaggi acquistati nell'ambito del regime dei c.d. "contribuenti minimi", di cui all'art. 27 del DL 98/2011, sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro. Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.

Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l'intero importo pagato se inerenti all'esercizio dell'attività, senza quindi distinzione in base al valore.

2.4 REGIME FORFETARIO

Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell'ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto, in tale regime, il reddito imponibile è quantificato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiticamente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.

Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni sopra svolte con riferimento al regime dei c.d. "contribuenti minimi" ex DL 98/2011.

2.5 IRAP

2.5.1 Omaggi ai clienti

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l'importo stanziato a Conto economico.

Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate), invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.

2.5.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili, se sono funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).

Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).

Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

2.6 ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

2.6.1 Omaggi ai clienti

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.

2.6.2 Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori

Per i professionisti, il costo sostenuto per l'acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è specificamente disciplinato.

Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).

Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità in capo a studi associati e associazioni tra professionisti, salvo che essi:

- risultino funzionali all'attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;

- oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

3. IVA

Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.

3.1 BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'IMPRESA

Le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività d'impresa seguono la disciplina generale dell'art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera "assimilate" alle cessioni "in senso stretto" e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l'IVA a monte è detraibile.

Ai fini della base imponibile, ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato "dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni".

3.1.1 Documentazione per la cessione

La rivalsa dell'IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.

In assenza di rivalsa, l'operazione può essere certificata, alternativamente:

- emettendo, in un unico esemplare, un'autofattura con l'indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di "autofattura per omaggi". Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
- annotando, su un apposito "registro degli omaggi", l'ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l'emissione della sola autofattura singola (e non anche di quella "mensile"), mentre non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:

- riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente";
- indicando "TD27" nel campo "tipo documento".

L'IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

3.1.2 Campioni gratuiti

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l'obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l'apposizione di un'etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull'involucro che li contiene;
- che avvengono "per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali".

3.2 BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'IMPRESA

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L'IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Pertanto, l'IVA "a monte" è:

- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

3.3 OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all'attività d'impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).

Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell'attività d'impresa, spetta la detrazione dell'imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

4 CONCESSIONE DI "BUONI ACQUISTO" (VOUCHER)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di "buoni acquisto" (voucher), che consentono l'acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

4.1 TRATTAMENTO AI FINI IVA

La disciplina IVA applicabile all'emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riformata con il DLgs. 29.11.2018 n. 141, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE. Le nuove disposizioni trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.

Nell'ambito dell'attuale disciplina, i voucher (o "buoni corrispettivo") sono definiti come strumenti che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

Inoltre, nell'attuale disciplina, si distingue tra:

- buoni "monouso", se al momento dell'emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all'operazione ad esso sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo "monouso" dà diritto si considera effettuata all'atto dell'emissione del buono-corrispettivo, nonché all'atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
- buoni "multiuso", se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l'esigibilità dell'imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all'art. 6 del DPR 633/72).

4.2 TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

La deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono frange benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell'art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.

C'È ANCORA TEMPO PER PAGARE LA I E II RATA DELLA ROTTAMAZIONE

A seguito di un emendamento al decreto Anticipi (DI n. 145/2023), approvato oggi, 14 dicembre 2023, in via definitiva dal Parlamento e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro lunedì 18 dicembre sarà ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle. L'emendamento, infatti, stabilisce che i versamenti con scadenza il 31 ottobre (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il prossimo 18 dicembre 2023 (per tale scadenza non sono previsti i 5 giorni di flessibilità).

Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla [comunicazione](#) delle somme dovute, disponibili in copia anche sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Si ricorda che, nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

PAGAMENTI VIA WEB, IN BANCA, POSTE E TABACCAI

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale della Riscossione, oppure con l'app Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, prenotando un appuntamento nella sezione "Sportello territoriale" del sito oppure tramite il contact center al numero 060101.

COSA PREVEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dal Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese, per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le "maggiorazioni"), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, a partire dal 2024 saranno quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate, che andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Novità a partire dal 2024 sul il regime "de minimis"

Il regime "de minimis" è uno strumento dell'Unione Europea che regola la possibilità per gli Stati membri di concedere alle imprese o organizzazioni presenti sul proprio territorio sostegni di tipo economico e finanziario. L'obiettivo principale di questi aiuti è fornire un livello di supporto finanziario limitato, ovvero che non distorce la concorrenza all'interno del mercato unico dell'Unione

Europea. Sono chiamati così perché questi aiuti solitamente rappresentano un contributo così esiguo che non viene considerato un aiuto di Stato pericoloso per la concorrenza.

I massimali degli aiuti in regime di "de minimis" variano a seconda del settore in cui opera l'impresa:

Per la maggior parte delle imprese, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. **Dal 1° gennaio 2024 questo limite sarà innalzato a 300.000 euro.**

Per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'importo massimo è di 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari fino al 31 dicembre 2023, dal 1° gennaio 2024 il limite sarà di 300.000 euro anche per questo tipo di imprese.

Verificare il proprio plafond disponibile

Per verificare il proprio Plafond disponibile è disponibile il Registro Nazionale Degli Aiuti di Stato consultabile al seguente link: [REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO](#)

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione per verificare se si è raggiunta la soglia massima di aiuti concedibili alla singola impresa non è fisso, ma cambia di anno in anno.

Il periodo di tre esercizi finanziari da prendere in considerazione deve essere quindi valutato su base mobile. Ciò significa che se un'impresa riceve un aiuto "de minimis" di 10.000 euro in un anno, per verificare se ha diritto a questo aiuto dovrà sommare gli aiuti ricevuti nell'anno in corso e nei due precedenti. Chiaramente, l'anno dopo, per verificare l'entità del proprio plafond, dovrà prendere in considerazione l'anno in corso e i due precedenti, quindi il triennio di riferimento cambia di anno in anno.

Il concetto di "unica impresa"

Nel raggiungimento del plafond massimo consentito, è importante tenere presente che se un'impresa opera con più entità giuridiche collegate, il limite massimo di 200.000,00€ (dal 1 gennaio 2024 di 300.000,00 €) non può essere richiesto per ogni singola impresa collegata, in quanto le entità giuridiche che presentano tra loro collegamenti rilevanti vengono considerate come un'unica entità ai fini del calcolo del plafond: a questo si riferisce l'espressione Unica Impresa". Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla, grazie a un accordo con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Per questo motivo, è essenziale calcolare con precisione i parametri dimensionali delle imprese. Conoscere le dimensioni effettive della propria impresa e le sue connessioni con altre imprese richiedenti è cruciale per una pianificazione efficace delle agevolazioni da richiedere nel corso dell'anno solare. Questo consentirà di ottenere i contributi "de minimis" nel rispetto delle norme e senza superare i limiti consentiti.

SICUREZZA SUL LAVORO – VALUTAZIONE RISCHIO ATMOSFERE IPERBARICHE

COSA SONO LE ATMOSFERE IPERBARICHE

Per **LAVORATORI ESPOSTI AD ATMOSFERE IPERBARICHE** si intendono tutti i lavoratori che effettuano la loro attività in condizioni iperbariche, cioè in ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione a livello del mare.

Il fattore specifico di rischio da esposizione ad **atmosfera iperbariche** è introdotto dal Decreto Legislativo 81/08. Tale aspetto viene inserito tra i fattori di rischio fisici nel Titolo VIII:

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente Decreto Legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'esposizione ad ambiente iperbarico può causare sia effetti di tipo acuto che di tipo cronico (barotrauma, intossicazione da gas inalati, patologie decompressive), con conseguenze più o meno gravi, che vanno dall'irritazione cutanea alla morte. I sintomi compaiono o durante o a seguito dell'esposizione, nel passaggio dall'ambiente in sovrappressione alla pressione atmosferica di partenza.

Il termine "immersione" deve essere interpretato come esposizione ad un aumento della pressione della miscela respiratoria.

Il rischio da esposizione ad atmosfera iperbarica è sempre da valutare tenendo in considerazione gli altri fattori di rischio lavorativi a cui il soggetto è esposto nelle differenti condizioni lavorative.

ATTIVITÀ LAVORATIVE IN ATMOSFERE IPERBARICHE

Le attività lavorative interessate dalle atmosfere iperbariche sono ([vai alla descrizione](#)):

ATTIVITA' IPERBARICHE A SECCO:

- CASSONISTI
- LAVORI DI ESCAVAZIONE NEI TUNNEL

ATTIVITA' SUBACQUEE:

- SOMMOZZATORI IN SERVIZIO LOCALE
- SUBACQUEI DI BASSO E ALTO FONDALE
- SUBACQUEI ADDETTI AD ATTIVITA' RICREATIVE
- SUBACQUEI DEI CORPI DELLO STATO
- RICERCATORI SUBACQUEI
- PESCATORI SUBACQUEI PROFESSIONALI
- ALTRE ATTIVITA' SUBACQUEE

ATTIVITA' IPERBARICA IN AMBITO SANITARIO: Ossigenoterapia Iperbarica

- TECNICI E MEDICI IPERBARICI

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE IPERBARICHE

L'esposizione ad atmosfere iperbariche fa sì che il gas inerte, presente nella miscela respiratoria che non prende parte agli scambi metabolici, passi nei tessuti del lavoratore. Quando egli torna alla pressione di partenza il gas inerte deve nuovamente tornare all'ambiente. Questo può essere un evento potenzialmente rischioso che deve essere reso compatibile con un lento rilascio del gas stesso.

Di seguito viene proposto un elenco delle patologie collegate al rischio iperbarico ([vai alla descrizione](#)):

1. Ipossia
2. Avvelenamento da CO
3. Ipercapnia (CO₂)
4. Tossicità dell'ossigeno (O₂)
5. Narcosi d'azoto (N₂) (detto anche "effetto Martini")
6. Iperventilazione

-
7. Dispnea
 8. Enfisema
 9. Pneumotorace
 10. Sovradistensione gastro-intestinale
 11. Barotrauma
 12. Annegamento
 13. Ipotermia o ipertermia
 14. Embolia gassosa arteriosa (EGA)
 15. Patologia da decompressione
 16. Osteonecrosi iperbarica
 17. Effetti neurologici
 18. Effetti sul DNA

Fonte: PAF

RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, INTERPELLO DEL MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con **parere del 23 novembre 2023 n. 191718**, in risposta all'interpello presentato dall'Associazione Amici della Terra, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune scadenze previste dal "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006".

In particolare, è stato chiesto:

- quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 8, comma 1, del DM MASE n.152/2022;
- se gli impianti oggi autorizzati in forza della previgente disciplina ("i Produttori"), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento, oppure se entro la suddetta data debbano presentare istanza di adeguamento dell'autorizzazione, ovvero aggiornamento della comunicazione (ex. Art. 216).

Il Ministero ha confermato che entro il 4 maggio 2024 i gestori autorizzati "caso per caso" al recupero End of waste degli inerti da costruzione e demolizione devono adeguare le autorizzazioni al regolamento 152/2022.

Viene infine precisato che è in fase di elaborazione un nuovo decreto che andrà a sostituire il DM n. 152/2002, pertanto le tempistiche di adeguamento suddette potrebbero subire variazioni in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento.

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

RIFIUTI - REGOLAMENTO UE 2019/102, LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DEI POPS

Si ricorda che dal 10 giugno u.s. è entrato in vigore il Regolamento UE 2022/2400, contenente modifiche al Regolamento UE 2019/1021, in particolare per quanto riguarda i limiti di classificazione degli inquinanti organici persistenti, conosciuti come POPs.

I POP's sono sostanze particolarmente inquinanti, che tendono a persistere e a bioaccumularsi nell'ambiente e negli esseri viventi. Per questo motivo l'elenco è in continuo aggiornamento e i limiti sono progressivamente revisionati dagli Enti preposti, con lo scopo di contenere e ridurre l'entrata in contatto con l'ambiente.

Le novità introdotte al Regolamento UE 2019/1021 ([clicca QUI](#)) riguardano **gli allegati IV e V (clicca QUI)**, come segue:

Allegato IV - viene integrato l'elenco delle sostanze classificate come inquinanti organici persistenti, con l'aggiunta dei seguenti composti: Dicofol; PFOA; Diossine, furani e PCB-DL; PFHxS; HBCDD; PBDE; SCCP

Allegato V - viene aggiornato l'elenco dei codici CER, inserendo i seguenti codici:

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.45 del 19.12.2023</i>	<i>pagina 19</i>

Si suggerisce di controllare le schede di sicurezza (SDS) dei prodotti utilizzati nel proprio processo produttivo, per verificare l'eventuale presenza degli inquinanti organici persistenti. Qualora si riscontri la presenza di tali inquinanti, andranno rifatte le analisi di classificazione dei rifiuti, includendo le sostanze indicate nel regolamento. L'eventuale presenza di queste sostanze nei rifiuti obbliga produttore e smaltitore a destinarli a trattamenti adeguati. In assenza di analisi di classificazione, il produttore dei rifiuti dovrà compilare una dichiarazione d'assenza di tali inquinanti.

Fonte: Confimi Industria

GALLERIA DEL SAN GOTTARDO: CONFERMATA LA PRECEDENZA DEI TRENI MERCI

Le FFS (Ferrovie Federali Svizzere), attraverso una nota diffusa sul loro sito ufficiale, ricordano che dal **10 dicembre 2023**, ogni fine settimana circoleranno 31 treni viaggiatori attraverso la galleria del San Gottardo.

Domenica 10 dicembre 2023 entrerà in vigore il nuovo orario e sarà valida anche la nuova offerta attraverso la galleria di base del San Gottardo. Nel fine settimana circoleranno attraverso il tunnel 31 treni viaggiatori con gli stessi tempi di percorrenza precedenti al deragliamento del 10 agosto 2023. Durante la settimana sarà invece potenziata la capacità del traffico merci.

Questa ripartizione delle tracce è il risultato di un'analisi delle esigenze del trasporto di viaggiatori e merci e degli interventi di ripristino della canna ovest danneggiata. Dopo l'approvazione del rapporto di sicurezza delle FFS da parte dell'Ufficio federale dei trasporti, la nuova offerta è ora confermata. Essa sarà **valida fino a prima di Pasqua 2024**. Le FFS stanno valutando in che modo è possibile adeguarla per il trasporto di viaggiatori e di merci nel periodo successivo, in particolare nei fine settimana festivi prolungati di Pasqua, Ascensione e Pentecoste.

Dal lunedì al giovedì tutte le tratte saranno a disposizione del traffico merci, mentre dal venerdì sera alla domenica sera circoleranno nella galleria sia i treni merci che quelli viaggiatori. Durante questo periodo di traffico misto, i treni merci circoleranno a nord del cambio di binario di Sedrun in entrambe le direzioni attraverso la canna ovest rimasta intatta in quel punto.

Fonte: Ferrovie Federali Svizzere

MONTE BIANCO: RIAPERTURA AL TRAFFICO ANTICIPATA AL 15 DICEMBRE 2023

TMB- GEIE, il Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del Monte Bianco, ha comunicato che la riapertura del Traforo del Monte Bianco, inizialmente prevista per il 18 dicembre, è stata anticipata a venerdì **15 dicembre 2023 alle ore 16.00**.

I cantieri di manutenzione tecnica avviati lo scorso 16 ottobre sono in fase di conclusione, dopo 9 settimane di coattività intense che hanno visto impiegate complessivamente oltre 200 persone e 50 imprese, per un totale di 20 milioni di euro di investimenti.

Lunedì 18 dicembre alle ore 17.00, si svolgerà l'esercitazione annuale di sicurezza organizzata dalle autorità di Prefettura italiana e francese, che vedrà coinvolti oltre 130 partecipanti italiani e francesi. Per lo svolgimento della stessa, si renderà necessaria un'interruzione del traffico della durata di 5 ore, **dalle ore 17.00 alle ore 22.00** di lunedì 18 dicembre 2023.

Fonte: Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del Monte Bianco

ORIGINE PREFERENZIALE nuove regole PEM a partire dal 2025

Lo scorso 7 dicembre 2023, la Commissione europea ha annunciato che, a partire dal 1-1-2025, per la Convenzione PEM (Paneuromediterranea) saranno applicabili delle nuove regole di origine preferenziale, con l'obiettivo di incrementare gli scambi preferenziali tra l'Unione europea e i suoi partner paneuromediterranei.

Le nuove regole sono il frutto di dieci anni di negoziati e prevedono criteri di origine più flessibili rispetto a quelli previsti dall'attuale testo della Convenzione PEM. Tra le novità più rilevanti, si segnalano:

- la previsione di regole di origine più semplici, ad esempio attraverso l'eliminazione dei criteri cumulativi (es. necessità di soddisfare contemporaneamente un criterio CTH e un criterio ad valorem);
- l'aumento, dal 10% al 15%, delle soglie di tolleranza per i materiali non originari;
- la possibilità di ottenere restituzioni daziarie all'esportazione (c.d. duty-drawback) per un numero maggiore di prodotti

Inoltre, saranno sviluppate modalità di gestione elettronica delle prove di origine, così da semplificare lo svolgimento delle formalità doganali

Le nuove regole saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2025 e riguarderanno gli scambi tra l'Unione europea e gli altri 23 Paesi della Convenzione PEM (Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Isole Fær Øer, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Marocco, Montenegro, Norvegia, Autorità Palestinese, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina).

ACCORDO UE – TURCHIA: CHIARIMENTI DI ADM

Con l'[Avviso del 4 dicembre 2023](#) l'Agenzia delle Dogane ha confermato che i prodotti identificati dai codici doganali 7220.20.41.00, 7220.20.49.00, 7220.20.81.00 e 7220.20.89.00 sono ricompresi nella "Lista CECA^[1]" e, per tale motivo, possono beneficiare dell'origine preferenziale all'atto dell'importazione (sia in UE che in Turchia) con la presentazione di una dichiarazione di origine preferenziale o certificato EUR1/ EUR.MED.

Si specifica che tra la UE e la Turchia sono in vigore due distinti regimi preferenziali:

- **Accordo di libero scambio sottoscritto nel 1996** che prevede lo status di origine preferenziale per i soli prodotti agricoli di base e per i prodotti carbo siderurgici ex CECA.

Limitatamente a questa tipologia di prodotto è quindi possibile richiedere il trattamento preferenziale presentando apposita documentazione di prova.

- **Unione Doganale in vigore dal 1995**, basata sull'Accordo di Ankara del 1963, che prevede la libera circolazione di merci interamente prodotte o immesse in libera pratica.

Presentando il certificato A.TR è possibile importare tutte le tipologie di merci senza il pagamento di dazi doganali.

Per maggiori informazioni si rimanda al portale della [Commissione](#) e alla [lista degli accordi](#) siglati dalla UE

Fonte: Agenzia delle Dogane

<i>Api Notizie</i>	AGEVOLAZIONI
<i>n.45 del 19.12.2023</i>	<i>pagina 22</i>

NUOVA SABATINI GREEN: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La circolare interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2023 del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, integrando le disposizioni afferenti al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, contenute nella circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, con le disposizioni applicabili in ragione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.

La [Circolare](#), inoltre, modifica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (*allegato 4*), che l'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (*allegato 2*), in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all'elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell' allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277.

- [Allegato 1 - FACSIMILE Modulo di domanda](#) (pdf)
- [Allegato 4 - FACSIMILE Dichiarazione liberatoria fornitore](#) (pdf)

Fonte: Ministro delle Imprese e del Made in Italy